



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GRAMAZIO, CALIGIURI, BIANCHI, BONFRISCO,
CIARRAPICO, FLERES, GALLONE, GASPARRI, LAURO, SPADONI URBANI,
GERMONTANI e PALMIZIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2009

Disposizioni in materia di tutela dei minori dalla visione
di proiezioni cinematografiche non adeguate

ONOREVOLI SENATORI. - Per quanto molto si sia fatto per la tutela dei minori nell'evitare la visione di programmi televisivi non adeguati, con l'imposizione di fasce protette, bollini colorati e consigli per la visione assistita, un *vulnus*, a nostro parere particolarmente importante, esiste per la visione nelle sale cinematografiche, per prodotti cinematografici commercializzati su supporti diversi, per tutta quella parte di materiale cinematografico di promozione che normalmente viene proiettato prima dell'inizio dello spettacolo o che è editato in testa a videocassette, DVD od altro supporto.

Non vi è, infatti, alcuna normativa che stabilisca cosa possa essere proiettato o editato in testa ad un film per bambini, cartoni animati o film prodotti «per famiglia». Per cui, allo stato attuale, nell'attesa della proiezione di uno spettacolo cinematografico del genere sopra descritto, possono essere promosse altre pellicole con la proiezione di scene a ca-

rattere pornografico o particolarmente violente tali da poter turbare la serenità di chi, soprattutto minore, si appresta alla visione di ben altro genere di spettacolo.

In quest'ottica si inserisce il presente disegno di legge che intende tutelare il cittadino, in particolare il minore, dalla indesiderata visione di scene che potrebbero turbarne la serenità, in un contesto che dovrebbe invece contribuire a proteggere la persona.

A tale scopo si intende imporre alle sale cinematografiche il divieto assoluto di proiettare durante la programmazione di film per bambini, di cartoni animati o di film prodotti «per famiglia», così come ai produttori cinematografici lo stesso divieto di editare su supporti commerciali di film per bambini, di cartoni animati o di film prodotti «per famiglia», promozioni di altre pellicole che contengano scene a carattere pornografico o particolarmente violente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha lo scopo di tutelare i minori e di salvaguardare il loro sviluppo fisico, psicologico e sociale.

Art. 2.

1. È fatto divieto di inserire, durante le proiezioni cinematografiche di film d'animazione o comunque definiti film per la famiglia, *trailer* di film vietati ai minori o che comunque contengano scene a carattere pornografico e di violenza tali da turbare la serenità del minore che assiste alla proiezione.

Art. 3.

1. È fatto divieto di inserire, in videocassette, *DVD*, od altro supporto ad uso commerciale di film d'animazione o comunque definiti film per la famiglia, *trailer* di film vietati ai minori o che comunque contengano scene a carattere pornografico e di violenza tali da turbare la serenità del minore che assiste alla proiezione.

Art. 4.

1. Nei confronti dei gestori delle sale cinematografiche che contravvengono alle disposizioni di cui all'articolo 2 è disposta la chiusura delle sale medesime da uno a sette giorni.

2. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 3 è punito con un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro ed il sequestro del materiale su tutto il territorio nazionale.

